

Foglio Informativo ExtraFideiussione Visti in Convenzione

ExtraFideiussione Visti in Convenzione

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE E SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

EXTRABANCA S.p.A.

Via Pergolesi, 2/A - 20124 - MILANO (MI)

n. telefono e fax: 02 27727610 fax 02 39190750

email: contatti@extrabanca.eu - pec: extrabanca@legalmail.it

sito internet: www.extrabanca.com

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n. 05399360964

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5714 - Cod. ABI 03399

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

DATI E QUALIFICA DELL'INTERMEDIARIO¹

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....

Qualifica

Codice Fiscale/P.Iva

Indirizzo/Sede

N. iscrizione Albo

Telefono email

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

Extrafideiussione Ingresso Convenzioni è una fideiussione rilasciata dalla Banca su richiesta di un cittadino italiano o di uno straniero regolarmente residente in Italia (Richiedente) a beneficio di un immigrato che intende ottenere il visto di ingresso in Italia (Beneficiario), al fine di consentire a quest'ultimo di comprovare la disponibilità di mezzi finanziari utili al proprio sostentamento durante il periodo di soggiorno in Italia.

Con la fideiussione, la Banca garantisce al Beneficiario – fino a concorrenza dell'importo garantito – il pagamento di quanto dovutogli dal Richiedente ove lo stesso risulti inadempiente ai propri impegni.

L'escussione della fideiussione è subordinata alla preventiva e infruttuosa escussione del Richiedente da parte del Beneficiario.

La garanzia rilasciata dalla Banca ha una durata massima di 360 giorni e sarà applicata sull'importo calcolato sulla base dei requisiti fissati dalla Direttiva 1° marzo 2020 – Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

¹ Questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui l'offerta avvenga tramite un intermediario

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		PER LA CONCESSIONE DELLA FIDEIUSSIONE				
		FINALITA'	DURATA	NUM. BENEFICIARI	NUM. ATTI FIDEIUSSORI	SPESE DI RILASCIO CREDITI DI FIRMA (complessivo tot atti, bollo/i compreso/i)
SPESE E COMMISSIONI	Turismo/Famigliare a seguito/Affari/Spettacolo/Gara sportiva/Motivi Religiosi	<=90 GG	1	1	150,00 euro	
	Turismo/Famigliare a seguito/Affari/Spettacolo/Gara sportiva/Motivi Religiosi	< 90 GG e	2+	1	250,00 euro	Per ogni beneficiario oltre al primo le spese di rilascio crediti di firma aumentano di 80,00 euro
	Turismo/Famigliare a seguito/Affari/Spettacolo/Gara sportiva/Motivi Religiosi	< 90 GG e	2+	2+	300,00 euro	costo per atto successivo al primo 150,00 euro
	Studio/Cure Mediche/ Vacanza/ Lavoro	<=360 GG	1	1	450,00 euro	
	ALTRE SPESE					
	VOCI			COSTI		
	Commissioni di istruttoria affidamento:					
	- Prima istruttoria			non prevista		
	- Revisione			non prevista		
	- Nuove concessioni			non prevista		
Commissione annuale credito di firma			0,000			
Periodicità di addebito			non prevista			
Recupero Imposta di bollo			Attuale misura di legge			
Rimborso spese informazione precontrattuale			0,00			
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione):			0,00			
Spese per altre comunicazioni e informazioni:			0,00			
Tasso di mora			Non previsto			

Le suddette commissioni, eccezion fatta per le commissioni di istruttoria che vengono corrisposte in fase di concessione del credito di firma, vengono percepite in via anticipata per l'intera durata dell'impegno e fino a quando la banca non risulti completamente liberata dallo stesso.

Sulle somme eventualmente anticipate, in relazione all'escussione della garanzia da parte del beneficiario, saranno corrisposti gli interessi in misura pari a partire dalla data del pagamento.

I tassi sono espressi in misura percentuale su base annua (si fa riferimento all'anno civile).

Ogni spesa o gravame inerente la garanzia, ivi comprese eventuali spese di registrazione, sono a carico del cliente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), può essere consultato presso le Filiali della Banca e sul sito internet della banca www.extrabanca.eu.

RECESSO E RECLAMI

Recesso della banca e del cliente

La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni e indipendentemente dalla restituzione dell'originale della garanzia e/o dal rilascio di eventuali dichiarazioni liberatorie.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro **30 gg. lavorativi** dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Extrabanca S.p.A.

c.a. Ufficio Reclami

Via Pergolesi, n. 2/A- 20124 (Milano)

Tel. +39.02.27727610 Fax +39.02.39190750

Email: reclami@extrabanca.eu

Pec: extrabanca@legalmail.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento
Fideiussione	Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione.
Interesse di mora	Importo da corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura.